

CONSIGLIO D'EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE

**HADRI-VIONNET c. SVIZZERA**

*(Ricorso n. 55525/00)*

SENTENZA

STRASBURGO

14 febbraio 2008

*Questa sentenza diventerà definitiva conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.*

**Nel caso Hadri-Vionnet c. Svizzera,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), riunita in una camera composta da :

Peer Lorenzen, *presidente*,  
Karel Jungwiert,  
Volodymyr Butkevych,  
Margarita Tsatsa-Nikolovska,  
Javier Borrego Borrego,  
Mark Villiger,  
Giorgio Malinverni, *giudici*,

e da Claudia Westerdiek, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 22 gennaio 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :

## PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 55525/00) diretto contro la Confederazione svizzera, con il quale una cittadina algerina, la Sig.ra Dalila Hadri-Vionnet (« la ricorrente »), ha adito la Corte il 7 dicembre 1999 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. La ricorrente è rappresentata dalla Sig.ra I. Poncet Carnice, avvocato in Ginevra. Il Governo svizzero (« il Governo ») è stato rappresentato inizialmente dal suo agente, Sig. Ph. Boillat, ex vice-direttore dell'Ufficio federale della giustizia, in seguito dal Sig. F. Schürmann, capo della sezione dei diritti dell'uomo e del Consiglio d'Europa presso l'Ufficio federale della giustizia.

3. La ricorrente sostiene che l'impossibilità di assistere alla sepoltura del figlio nato morto così come il trasporto del suo cadavere in una camionetta per le consegne ordinarie avevano leso il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

4. Con una decisione del 2 maggio 2006, la quinta sezione ha dichiarato il ricorso ricevibile.

## FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. La ricorrente è nata nel 1970 e risiede a Lignon (cantone di Ginevra).

#### A. I fatti all'origine del caso

6. I fatti della causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono riassumersi come segue.

7. La ricorrente arrivò in Svizzera il 10 giugno 1996 in qualità di richiedente asilo.

8. Il 17 giugno 1996, fu collocata in un centro di accoglienza per richiedenti asilo nel cantone di Argovie.

9. Il 12 marzo 1997, fu spostata in un altro centro, il centro d'accoglienza « Thorfeld 2 », a Buchs (Argovie).

10. Il 4 aprile 1997, la ricorrente diede la nascita ad un bambino nato morto, il cui padre era un cittadino svizzero. L'autopsia stabilì più tardi che il feto era morto due giorni prima del parto e che aveva 26 settimane e due giorni. Su domanda della levatrice, la ricorrente, sotto shock, fu condotta dal centro di accoglienza di « Thorfeld 2 » all'ospedale del cantone di Argovie. Alla domanda della levatrice che gli chiedeva se desiderasse vedere il corpo del suo bambino, la ricorrente, così come il padre, risposero negativamente.

11. Lo stesso giorno, l'assistente sociale (*Sozialarbeiter*) e l'ufficiale dello stato civile (*Zivilstandsbeamter*) del comune di Buchs furono informati della nascita del bambino. Ritenendo che una sepoltura con cerimonia non era obbligatoria nel caso di un bambino nato morto all'inizio della 27<sup>esima</sup> settimana di gravidanza, ordinarono una sepoltura senza cerimonia, in assenza della ricorrente. Essi tennero in particolar modo in considerazione il fatto che i genitori del bambino avevano espresso il desiderio di non vedere il corpo prima della sua autopsia e ritennero che, tenuto conto del suo stato psichico, la ricorrente non era in grado di assistere alla sua sepoltura.

12. L'8 aprile 1997, dopo essere stato collocato in una bara in legno da un'impresa di pompe funebri, il corpo del bambino, su ordine dell'assistente sociale del comune, fu trasportato su una camionetta per le consegne al cimitero del comune di Buchs, per esservi interrato nella fossa comune dei bambini nati morti (*Grabstelle für Totgeburten*).

13. Risulta che la ricorrente abbia lasciato l'ospedale nello stesso giorno (vedi le decisioni del tribunale superiore del cantone di Argovie del 14 maggio 1999, più sotto, il paragrafo 23).

14. Il 10 aprile 1997, la ricorrente fu condotta al cimitero da una assistente del servizio psichiatrico per deporvi dei fiori.

15. Secondo il Governo, la ricorrente fu informata, il 15 aprile 1997, della possibilità di organizzare più tardi una cerimonia di sepoltura per il suo bambino. Nelle sue deposizioni alla data del 1° luglio 1997 (vedi più sotto, al paragrafo 19), la ricorrente contestò tali asserzioni.

16. Il 22 aprile 1997, si recò al cimitero, visitò il luogo in cui il suo bambino era stato sepolto, accompagnata dal parroco, e vi depositò alcune pietre e dei fiori.

## **B. I procedimenti intrapresi dalla ricorrente**

17. Il 13 maggio 1997, la ricorrente sporse querela contro X presso l'ufficio del distretto (*Bezirksamt*) di Aarau e si costituì parte civile. Un procedimento penale fu avviato contro l'assistente sociale e l'ufficiale dello stato civile del comune di Buchs per abuso d'ufficio, violazione della pace dei defunti e, in via sussidiaria, per sottrazione di cosa mobile ai sensi dell'articolo 141 del codice penale. La ricorrente sostenne che il cadavere del suo bambino gli era stato sottratto in maniera illecita e che il suo trasporto era avvenuto su di un veicolo inappropriato e senza l'autorizzazione necessaria per questo tipo di trasporto. In questo contesto, si lamentò di una violazione della sua libertà personale, garantita dalla Costituzione federale e che protegge, secondo la ricorrente, i sentimenti di un individuo nei riguardi di un membro della sua famiglia deceduto (vedi, più sotto, il paragrafo 33).

18. Il 15 maggio 1997, la ricorrente si trasferì a Ginevra dove viveva il suo compagno.

19. Il 1° luglio 1997, la ricorrente ed il suo compagno furono interrogati dalla polizia cantonale di Ginevra in merito alla nascita del loro bambino ed alle circostanze che l'avevano accompagnata. Degli estratti del colloquio con la ricorrente sono riprodotti qui di seguito :

« Domanda (in seguito : « Q ») 17 : E' stata informata dei diversi tipi di sepoltura (interramento, cremazione o altro) per i bambini nati morti ?

Risposta (in seguito : « R ») 17 : La levatrice, e poi il Dr. R., mi hanno domandato cosa desideravo fare con il corpo del mio bambino.

Q 18 : Per quale tipo di sepoltura ha optato ?

R 18 : Ho scelto il normale interrimento con una cerimonia.

Q 19 : Le è stato detto che poteva vedere il corpo del suo bambino ?

R 19 : La levatrice mi ha proposto di vedere il bambino.

Q 20 : Ha visto il corpo del bambino ?

SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA

R 20 : Io ero sotto shock ed ho rifiutato, perchè non avevo il coraggio di vedere il mio bambino morto.

(...)

Q 32 : E' stata orientata in merito alle esequie dal personale dell'ospedale ?

R 32 : Sì. Le formalità sono state decise con C. [l'impresa di pompe funebri] Solo il giorno non mi è stato comunicato.

Q 33 : E' stata informata della sepoltura da parte del servizio dello stato civile di Buchs ?

R 33 : No.

Q 34 : Le sono stati comunicati il luogo, la data e l'ora della sepoltura ?

R 34 : No.

Q 35 : In caso affermativo, da chi ?

R 35 : ---

Q 36 : In caso negativo, ha chiesto informazioni al riguardo al padre del bambino o ad altre persone, in particolare al sig. H. (il direttore del centro di accoglienza a Buchs) ?

R 36 : Ho ricevuto la visita del Dr. H. il martedì seguente, salvo errore, verso le 14h00. Mi ha annunciato che il mio bimbo era stato sepolto il giorno stesso alle 13h00. Io ero molto arrabbiata per non essere stata presente. Ha dichiarato di non essere al corrente del sistema.

Q 37 : Si sentiva in grado di assistere alla sepoltura del suo bambino ?

R 37 : Io mi ci preparavo perché per convincermi della sua morte, io dovevo vederlo messo sotto terra.

Q 38 : Perché non ha assistito alla sepoltura ?

R 38 : Non ne ho avuto la possibilità.

(...)

Q 40 : Il personale ospedaliero le ha proposto di assistere alla sepoltura in presenza di una infermiera ?

R 40 : No. Non ho ricevuto alcuna proposta al riguardo.

Q 41 : E' andata alla tomba del suo bambino e con chi ?

R 41 : Giovedì 10 aprile 1997, ho incontrato il Sig. B., assistente sociale. Lui mi ha dichiarato che non avevo diritto a sapere dove si trovava il mio bimbo. Io gli ho

SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA

ribattuto che benché sia una richiedente asilo, ero prima di tutto una madre e che avevo il diritto di vedere la tomba di mio figlio.

Poiché si è rifiutato di dirmi qualunque cosa, sono andata dalla polizia dove sono stata ricevuta dalla Sig.ra B. Mi ha dichiarato che questo tipo di problema non era di sua competenza. Io ho insistito e dopo essersi informata, mi ha detto che era il « comune » che aveva deciso così.

Sul punto, ho contattato il prete della Chiesa cattolica di Aarau oltre che una assistente pastorale. Erano stupiti del fatto che io non avessi ottenuto risposte. Loro hanno tentato di ottenere delle informazioni ma senza successo.

Q 42 : Ha la sensazione di aver subito un pregiudizio dovuto alla mancanza di informazioni in merito alla sepoltura ?

R 42 : Un grande pregiudizio. Ho subito lo shock di perdere il mio bambino ed in più, non so dove sia sepolto.

Q 43 : Che tipo di pregiudizio ha subito ?

R 43 : Ritengo di non essere stata rispettata nella mia qualità di madre. Sono stata tenuta all'oscuro di ogni cosa.

Q 44 : Avrebbe assistito alla sepoltura se ne avesse conosciuto ora e luogo ?

R 44 : Sì.

Q 45 : E' stata informata del fatto che dei funerali in intimità erano ancora possibili ?

R 45 : No.

(...) »

20. Ecco ancora qualche estratto del colloquio con il compagno della ricorrente :

« Q 11 : E' stato informato dei tipi di sepoltura (interramento, cremazione, altro) ?

R 11 : La levatrice mi ha domandato che tipo di sepoltura desiderassi per il bambino. Io gli ho risposto che in quanto cattolico, desideravo l'interramento (sepoltura e cerimonia). Lei mi ha detto di contattare la società C.

(...)

Q 13 : E' stato informato della possibilità di vedere il suo bambino morto ?

R 13 : Sì, la levatrice me l'ha proposto.

Q 14 : Ha visto il suo bambino morto ?

R 14 : No, io non ho avuto il coraggio di vederlo. Tuttavia ho visto delle fotografie del bimbo all'ospedale cantonale.

(...)

Q 27 : Si sentiva in grado di assistere ad una sepoltura ?

R 27 : Si

(...)

Q 30 : Si è recato al cimitero sulla tomba del suo bambino e chi la ha accompagnato ?

R 30 : Io sono andato con una mia amica al cimitero degli « ignoti » di Buchs verso il 20 maggio 1997. Per me, non si tratta di un cimitero ma di un parco pubblico. Non c'è una croce che indichi che si tratta di un cimitero. Ci sono due statue ed alcune lastre con dei nomi. Il mio bambino è, sulla base delle indicazioni fornite dal servizio sociale di Buchs, interrato al filare di alberi. Non c'è alcuna prova.

Q 31 : Ha la sensazione di aver subito un pregiudizio dovuto alla mancanza di informazioni in merito alla sepoltura ?

R 31 : Sì, ho subito un pregiudizio. Infatti, il bambino morto era mio figlio.

Q 32 : Che genere di pregiudizio ?

R 32 : Un pregiudizio morale e umano.

Q 33 : Avrebbe assistito alla sepoltura se avesse avuto conoscenza del luogo e della data ?

R 33 : Sì, assolutamente.

Q 34 : E' stato informato del fatto che una cerimonia funebre può essere tenuta posteriormente ?

R 34 : Non ho ricevuto alcuna informazione al riguardo.

(...). »

21. Il 4 agosto 1998, basandosi sui rapporti finali dell'ufficio del distretto (*Bezirksamt*) di Aarau del 1° luglio 1998, la procura del cantone di Argovie emise due ordinanze di archiviazione relative ai due incolpati. Per quanto riguarda il delitto di violazione della pace dei defunti, ritenne che uno degli elementi costitutivi della violazione, l'intenzione degli autori, difettava nel caso di specie. Quanto al trasporto inadeguato del corpo del bambino, la procura ammette un errore di diritto da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune. Una parte delle spese di procedura fu tuttavia posta a carico degli accusati.

22. La ricorrente propose due ricorsi contro le ordinanze del 4 agosto 1998 dinanzi al tribunale superiore (*Obergericht*) del cantone di Argovie. Sostenne che i due incolpati avevano commesso una violazione della pace

dei defunti con « dolo eventuale » (*Eventualvorsatz*) e che dovevano, perciò, risponderne penalmente. In merito al ricorso nei confronti dell'ufficiale dello stato civile, la ricorrente si lamentava più specificamente di una lesione alla sua libertà personale così come al diritto ad una sepoltura dignitosa in quanto diritti individuali protetti dalla Costituzione federale, in ragione in particolar modo del fatto che non era stata invitata ad assistere alla sepoltura di suo figlio. Infine, per quanto riguarda il trasporto del bambino, la ricorrente contestò la tesi della procura, che aveva ammesso un errore di diritto.

23. Con due sentenze in data 14 maggio 1999, il tribunale superiore dichiarò i ricorsi irricevibili. Per quanto concerne la violazione della pace dei defunti, giudicò che gli elementi costitutivi dell'infrazione nel caso di specie non sussistevano, ma considerò tuttavia che ordinando la sepoltura del bambino senza cerimonia, le due persone incolpate avevano infranto la legislazione in materia. In effetti, così come l'ordinanza sulle pompe funebri del cantone di Argovie, nel suo articolo 11 comma 1, anche il regolamento sul cimitero e le pompe funebri del comune di Buchs, nel suo articolo 8 comma 1, avrebbero permesso la sepoltura dopo due giorni a partire dalla nascita del bambino nato morto. Inoltre, quest'ultima disposizione prevedeva, nel suo comma 4, l'organizzazione di un'altra cerimonia (vedi più sotto, il paragrafo 40). Su questo punto, il tribunale superiore ritenne che vi era *a priori* stata lesione del diritto della ricorrente a tenere una cerimonia. D'altro canto, lo stato psichico e fisico della ricorrente non gli avrebbe impedito di assistere alla sepoltura del suo bambino, dal momento che proprio in quello stesso giorno aveva lasciato l'ospedale. Il tribunale superiore precisò tuttavia che una cerimonia avrebbe potuto aver luogo dopo l'inumazione (articolo 12 § 1 del regolamento sul cimitero e le pompe funebri del comune di Buchs ; vedi più sotto, il paragrafo 41), ma che la ricorrente non aveva formulato alcuna domanda in questo senso.

24. In merito all'accusa relativa al trasporto del bambino, il tribunale superiore ammise che l'ufficiale dello stato civile aveva violato l'articolo 75 dell'ordinanza sulla circolazione stradale, poichè nessuna autorizzazione, come previsto nel comma 2, era stata concessa. Esso stimò nondimeno che bisognasse relativizzare la colpa dell'agente competente, poco esperto nella materia, così come gli effetti reali (*Tatfolge*) del suo comportamento. Pertanto, la procura, fondandosi sul principio dell'opportunità delle azioni, aveva legalmente potuto rinunciare a perseguire le persone sotto accusa.

25. Il 25 giugno 1999, la ricorrente introdusse dinanzi al Tribunale federale (*Bundesgericht*) due ricorsi di diritto pubblico così come due ricorsi di nullità. Per quanto riguarda il delitto di violazione della pace dei defunti, la ricorrente insistette sul fatto che tutti gli elementi, sia oggettivi che soggettivi, sussistevano nel caso di specie. In seguito, sostenne che le sue argomentazioni relative al diritto ad una sepoltura dignitosa ed alla lesione della libertà personale non erano state certamente prese in considerazione

dalle giurisdizioni inferiori. Su questo punto, chiese al Tribunale federale di trasmettere la parte dei ricorsi relativa al diritto ad una sepoltura dignitosa al Consiglio federale, l'unica istanza competente sulla materia. In merito alla lesione alla sua libertà personale, la ricorrente sostenne che, per la famiglia di un defunto, il processo di lutto costituiva una manifestazione elementare dello sviluppo della personalità, ai sensi della giurisprudenza in materia del Tribunale federale. Infine, contestò le motivazioni sostenute dalle istanze cantonali in merito al trasporto inadeguato del bambino.

26. Con due sentenze del 12 agosto 1999, il Tribunale federale rigettò i quattro ricorsi della ricorrente. Esso dichiarò irricevibile il ricorso tratto dal diritto ad una sepoltura dignitosa e giudicò temeraria (« *geradezu mutwillig* ») la domanda di trasmettere al Consiglio federale una parte dei suoi ricorsi, rammentando che esisteva una speciale via di ricorso dinanzi a questa istanza per far valere quel tipo di richiesta.

27. In seguito, lasciando aperta la questione relativa alla sussistenza degli elementi oggettivi del delitto di violazione della pace dei defunti, il Tribunale federale ritenne che ad ogni modo, l'elemento intenzionale difettava in capo alle persone incolpate. In merito, infine, alla violazione della libertà personale che la ricorrente denunciava per essergli stato impedito di compiere il proprio processo di lutto, così come la lesione al diritto ad una sepoltura dignitosa, il Tribunale federale ritenne che queste allegazioni erano fondate, o per lo meno potevano esserlo, ma che non fossero pertinenti nel quadro della procedura azionata, in cui la sola questione da vagliare era quella della colpevolezza degli autori degli atti in contestazione.

28. Parallelamente a queste procedure, in virtù della legge federale sull'aiuto alle vittime di infrazioni, la ricorrente depositò una domanda per il versamento di una indennità per il danno morale subito dalla lesione alla personalità.

29. Questa domanda fu rigettata, dapprima da parte dei servizi sociali del cantone di Argovie e dal tribunale amministrativo di questo cantone e, in ultima istanza, dal Tribunale federale il 24 novembre 2000. Pur riconoscendo che un'infrazione commessa per negligenza poteva, all'occorrenza, soddisfare i requisiti dell'articolo 2 § 1 della legge federale sull'aiuto alle vittime di infrazioni anche quando non sarebbe, come tale, punibile penalmente per carenza dell'elemento intenzionale, l'alta giurisdizione ritenne che la violazione in causa nel caso di specie, più precisamente l'abuso d'ufficio, si sottraeva per sua natura al campo di applicazione della detta legge.

### **C. L'esumazione ed il trasferimento a Ginevra della spoglia del bambino**

30. Con una decisione del 23 marzo 1998, il consiglio comunale di Buchs autorizzò – a spese del comune – l'esumazione del corpo del bambino. Essa ebbe luogo il 20 maggio 1998 e fu seguita dal trasferimento del corpo al nuovo domicilio della ricorrente a Ginevra, dove fu sepolto a seguito di una cerimonia cattolica.

31. Ad una data non indicata, la ricorrente si sposò con il suo compagno.

## **II. LA NORMATIVA E LA PRATICA INTERNE RILEVANTI**

32. Prima del 1° gennaio 2000, data dell'entrata in vigore della nuova Costituzione, la protezione della sfera privata non figurava espressamente nella Costituzione federale. Il Tribunale federale gli accordava tuttavia un valore costituzionale in quanto elemento della libertà personale (o individuale), a seguito di una sentenza del 20 marzo 1963 (ATF 89 I 92).

33. In una sentenza del 18 settembre 1985 (ATF 111 Ia 231), il Tribunale federale ha riconosciuto più specificamente che la libertà personale comprende anche il sentimento di pietà dei genitori e, pertanto, il loro diritto ad opporsi ad un intervento ingiustificato sulla spoglia di un defunto della famiglia.

34. La nuova Costituzione federale protegge la sfera privata nel suo articolo 13, che è così formulato :

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, della propria corrispondenza e delle relazioni che stabilisce per mezzo della posta e delle telecomunicazioni.

2. Ogni persona ha diritto ad essere protetta contro l'impiego abusivo dei dati che la riguardano. »

35. L'obbligo della autorità di assicurare una sepoltura dignitosa ai defunti era previsto all'articolo 53 comma 2 della vecchia Costituzione federale :

« Il diritto a disporre dei luoghi di sepoltura appartiene all'autorità civile. Essa deve provvedere a che ogni persona deceduta possa essere sepolta in maniera dignitosa. »

La nuova Costituzione non ha ripreso esplicitamente questa disposizione.

36. Ai sensi del vecchio articolo 73 comma 1, lettera a), § 4 della legge federale sul procedimento amministrativo, in vigore all'epoca dei fatti, il Consiglio federale era la sola istanza competente a conoscere dei ricorsi rivolti contro gli atti cantonali in materia di luoghi di sepoltura. Questo comma era così formulato :

« Il ricorso al Consiglio federale è ricevibile contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale e contro gli atti legislativi cantonali per violazione :

a. delle disposizioni seguenti della costituzione federale o delle disposizioni corrispondenti delle costituzioni cantonali :

(...)

4. Articolo 53, 2° comma (della Costituzione federale), riguardante i luoghi di sepoltura.

(...). »

Questa disposizione è stata abrogata con effetto dal 1° marzo 2000, in relazione all'entrata in vigore della nuova Costituzione federale.

37. L'articolo 262 del Codice penale svizzero, relativo alla violazione della pace dei defunti, punisce nel suo comma 2 la sottrazione di cadaveri umani. Questa disposizione si legge come segue :

« Colui che, contro la volontà dell'avente diritto, avrà sottratto un cadavere umano, una parte di un cadavere umano, o le ceneri di un morto sarà punito con l'imprigionamento o l'ammenda. »

38. L'articolo 75 dell'ordinanza sulla circolazione stradale è così formulato :

« Le automobili non serviranno al trasporto dei cadaveri se non specialmente equipaggiate a questo scopo ; fa eccezione il trasporto delle vittime dal luogo di un incidente.

L'autorità cantonale può permettere l'utilizzazione di un altro veicolo quando è certo che il trasporto si farà con decenza e nelle condizioni di igiene irreprensibili. »

39. L'articolo 11 comma 1 dell'ordinanza sulle pompe funebri del cantone di Argovie (*Verordnung über das Bestattungswesen*) è formulato come segue (traduzione non ufficiale) :

« L'inumazione deve intervenire in un termine corrispondente all'uso locale e come regola generale non prima di 48 ore a partire dal decesso. »

40. L'articolo 8 comma 1 del regolamento sul cimitero e le pompe funebri (*Bestattungs- und Friedhofreglement*) del comune di Buchs pone una regola simile. I suoi commi 2 e 4 sono formulati come segue (traduzione non ufficiale) :

« L'inumazione deve in principio aver luogo il terzo giorno successivo al decesso (...).

A seguito di una consultazione dei parenti e della curia, il servizio dello stato civile regola la cerimonia e la sepoltura (...). »

41. L'articolo 12 comma 1 dello stesso regolamento è formulato come segue (traduzione non ufficiale) :

« L'inumazione o la cremazione del feretro al cimitero devono essere organizzate dai parenti direttamente con l'ufficiale dello stato civile e la curia. Esse hanno

normalmente luogo prima della cerimonia. Su domanda, esse possono essere fissate in un altro momento. »

## DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

42. La ricorrente si lamenta di una lesione alla sua vita privata e familiare, motivando che, da una parte, il cadavere del suo bambino nato morto gli è stato sottratto ed è stato sepolto a sua insaputa nella fossa comune del cimitero e che, d'altra parte, esso è stato trasportato dall'ospedale al cimitero all'interno di un veicolo inappropriato. E' in gioco l'articolo 8 della Convenzione, così formulato :

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. »

#### A. Argomenti delle parti

##### *1. La ricorrente*

43. Secondo la ricorrente, trasportando la bara del suo bambino in una semplice camionetta e privandola del diritto di assistere ad una cerimonia funebre, le autorità competenti hanno leso la sua vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. A suo dire, i diritti di un genitore sulla spoglia del suo bambino, ed in particolare quello di decidere il luogo, l'ora e le modalità della sepoltura sono protette da questa disposizione in quanto elementi della vita privata e familiare. Nel caso di specie, questi diritti sarebbero stati calpestati, poichè il corpo del bambino della ricorrente è stato trasportato come un volgare rifiuto ed interrato in gran fretta, senza una cerimonia degna di questo nome e senza che i genitori siano stati consultati, nè informati.

## 2. Il Governo

44. Il Governo si oppone alla tesi della ricorrente. Esso afferma che, condotta all'ospedale di Aarau, avrebbe dichiarato di non voler vedere il corpo del bambino e avrebbe acconsentito ad un'autopsia. Informato di questi fatti dall'assistente sociale del comune, l'ufficiale dello stato civile ne ha dedotto che la madre non desiderasse assistere alla sepoltura del bambino, ed ha dunque ordinato di procedervi, senza cerimonia. Secondo il Governo, questa decisione è stata anche influenzata dalla supposizione che – secondo il dire dell'assistente sociale – lo stato fisico e psichico della ricorrente, che era ricoverata, era tale che non avrebbe potuto ristabilirsi in tempo utile per assistere all'inumazione. In effetti, l'articolo 8 § 2 del Regolamento comunale sul cimitero e le pompe funebri del comune di Buchs prevede che l'inumazione deve, in principio, aver luogo nel terzo giorno successivo alla morte (vedi più sopra, il paragrafo 40).

45. Secondo il Governo, un elemento ulteriore deve ugualmente essere tenuto in conto per meglio comprendere il comportamento dell'ufficiale dello stato civile, e che dimostra che costui ha agito in buona fede : il padre del bambino si è recato l'indomani all'ospedale dove si trovava la ricorrente ed anch'egli avrebbe rifiutato di vedere il corpo del bambino.

46. Inoltre, il Governo sostiene che il comune denominatore perchè le misure di stato possano essere qualificate ingerenza nella vita privata e familiare – quali il rifiuto di riconoscere il legame biologico tra un bambino e sua madre o suo padre, gli interventi nei rapporti personali di un bambino con i suoi genitori, l'espulsione di un membro di una famiglia, o ancora le misure motivate per l'orientamento sessuale di una persona – è il fatto che esse sono prese tutte sia contro la volontà, sia all'insaputa di almeno una delle persone coinvolte. Bisognerebbe così chiaramente distinguerle dalle circostanze del caso di specie, nel quale le persone in causa, vale a dire l'assistente sociale e l'ufficiale dello stato civile, sarebbero parti considerate che agivano in accordo con la volontà espressa dalla ricorrente. L'ufficiale dello stato civile avrebbe dunque preso in buona fede la decisione di ordinare la sepoltura del bambino nato morto in sua assenza, stimando che questa decisione corrispondeva alla volontà dei suoi genitori.

47. D'altra parte, la difesa afferma che la sepoltura si è svolta in maniera dignitosa, l'8 aprile 1997, indipendentemente dall'assenza dei genitori del bambino. A ciò si aggiunge che il consiglio comunale di Buchs ha dato seguito ad una domanda ulteriore della ricorrente, il 23 marzo 1998, volta all'esumazione del corpo. Quest'ultima ha avuto luogo il 20 maggio 1998 – a spese del comune di Buchs – così come il suo trasferimento al nuovo domicilio della ricorrente a Ginevra, dove il corpo fu sepolto alla fine di una cerimonia cattolica.

48. Secondo il Governo, non si potrebbe dunque qualificare come ingerenza nell'esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata o familiare la decisione dell'ufficiale dello stato civile di ordinare la

sepoltura del bambino nato morto senza aver preso contatto con i suoi genitori.

49. Se la Corte dovesse nondimeno concludere per un'ingerenza nel caso di specie, il Governo farebbe allora valere, essenzialmente per le stesse ragioni esposte qui sopra, che l'atto o l'omissione in discussione non comporta una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Esso riafferma in particolare che alla luce delle informazioni in suo possesso, l'ufficiale dello stato civile poteva presumere che la sua decisione era conforme alla volontà espressa dalla ricorrente all'ospedale e che quest'ultima non poteva essere ristabilita in tempo al fine di assistere alla sepoltura.

## **B. La valutazione della Corte**

### *1. Applicabilità dell'articolo 8 al caso di specie*

50. Il Governo non contesta l'applicabilità dell'articolo 8 al caso di specie.

51. La Corte ricorda che le nozioni di vita privata e di vita familiare sono delle nozioni ampie che non possono essere oggetto di una definizione esaustiva (vedi, per esempio, *Pretty c. Regno Unito*, n° 2346/02, § 61, CEDH 2002-III). Così, la vecchia Commissione aveva ritenuto che il desiderio di vedere le proprie ceneri disperse sulla propria proprietà rientrava nella prima nozione (*X c. Repubblica federale di Germania*, decisione del 10 marzo 1981, n° 8741/79, *Decisioni e rapporti* 24, p. 137). Più tardi, nel caso *Znamenskaya c. Russia* (n° 77785/01, § 27, 2 giugno 2005), la Corte ha considerato come applicabile la parte « vita privata » dell'articolo 8 alla domanda rivolta a conoscere se una madre aveva il diritto di modificare il nome di famiglia iscritto sulla pietra tombale del suo bambino nato morto. Nel caso *Pannullo e Forte c. Francia* (n° 37794/97, § 36, CEDH 2001-X), la Corte ha qualificato come ingerenza nella vita privata e familiare dei ricorrenti il ritardo eccessivo impiegato dalle autorità francesi per restituire il corpo del loro bambino a seguito di un'autopsia. Infine, nel caso *Elli Poluhas Dödsbo c. Svezia* (n° 61564/00, § 24, CEDH 2006-...), la Corte ha considerato il rifiuto di autorizzare il trasferimento dell'urna contenente le ceneri del marito della ricorrente come un fatto rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 8, senza tuttavia precisare se l'ingerenza constatata si riferiva alla nozione di vita privata o a quella di vita familiare.

52. Alla luce di questa giurisprudenza, la Corte considera l'articolo 8 applicabile alla domanda volta a conoscere se la ricorrente aveva il diritto di assistere alla sepoltura del suo bambino, eventualmente accompagnata da una cerimonia, e di vedere la sua spoglia trasportata all'interno di un veicolo appropriato.

## 2. *Ingerenza nell'esercizio dei diritti protetti dall'articolo 8*

53. Per i motivi esposti più sopra (vedi i paragrafi 44-48), il Governo ritiene che non si potrebbe qualificare come ingerenza nell'esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della propria vita privata o familiare la decisione delle autorità competenti di ordinare la sepoltura del bambino senza aver preso contatto con i suoi genitori. Il Governo fa essenzialmente valere che l'agente comunale responsabile avrebbe agito in buon fede, presumendo che, tenuto conto delle circostanze, la madre non voleva assistere alla sepoltura. Inoltre, la Corte constata che il Governo non si pronuncia in merito all'esistenza di un'ingerenza nel godimento dei diritti enunciati nell'articolo 8 in merito al trasporto del corpo del bambino all'interno di un veicolo inadatto.

54. La Corte non ha assolutamente intenzione di mettere in dubbio la buona fede dell'agente incaricato di ordinare il trasporto e la sepoltura del corpo del bambino, compito particolarmente sensibile, tenuto conto in particolare del fatto che la ricorrente si trovava in stato di shock e che conveniva agire con una certa rapidità.

55. Ciò premesso, la Corte ricorda che l'assoluzione penale di un funzionario non libera necessariamente uno Stato dalle sue obbligazioni in virtù della Convenzione. La responsabilità che gli incombe a titolo di quest'ultima deriva dalle sue disposizioni, che devono essere interpretate ed applicate in conformità all'oggetto ed allo scopo della Convenzione ed alla luce dei principi rilevanti del diritto internazionale (vedi, a questo proposito, *Ribitsch c. Austria*, sentenza del 4 dicembre 1995, serie A n° 336, p. 26, § 34, e *Avşar c. Turchia*, n° 25657/94, § 284, CEDH 2001-VII (estratti)).

56. In altri termini, la Corte ritiene che, nel presente caso, l'assenza d'intenzione o di mala fede degli agenti comunali responsabili non libera in alcun modo la Svizzera dalla propria responsabilità internazionale derivante dalla Convenzione. In circostanze senza dubbio differenti da quelle del caso di specie, la Corte ha avuto occasione di stabilire il principio secondo il quale spetta agli Stati contraenti organizzare i propri servizi e formare i propri agenti in maniera tale da permettere loro di rispondere alle esigenze della Convenzione (vedi, *mutatis mutandis*, *Dammann c. Svizzera*, n° 77551/01, § 55, 25 aprile 2006, in merito alla divulgazione di informazioni confidenziali; o ancora *Scordino c. Italia (n° 1)* [GC], n° 36813/97, § 183, CEDH 2006-V, e *Bottazzi c. Italia* [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, in merito al rispetto del tempo ragionevole). Secondo la Corte, ciò che è valido in questi campi lo è ancor più in un campo così intimo e sensibile quale l'amministrazione del decesso di un parente, nel quale è opportuno dar prova di un grado di prudenza e di diligenza particolarmente elevato.

57. Tenuto conto di ciò che precede, la Corte ritiene che vi è stata ingerenza nel godimento dei diritti garantiti alla ricorrente dall'articolo 8

della Convenzione, sia in merito alla sepoltura del suo bambino che al trasporto della sua spoglia.

*3. Giustificazione dell'ingerenza nell'esercizio del diritto protetto dall'articolo 8*

58. Un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata o familiare non può giustificarsi se non si soddisfano le condizioni del secondo paragrafo dell'articolo 8. Resta dunque da stabilire se l'ingerenza era « prevista dalla legge », ispirata da uno o più fini legittimi secondo questo paragrafo e « necessaria in una società democratica » per perseguirli (*Smith e Grady c. Regno Unito*, nn. 33985/96 e 33986/96, § 72, CEDH 1999-VI).

59. La Corte è dunque portata ad esaminare in primo luogo se i comportamenti degli agenti comunali poggiavano su una base legale sufficiente. Per quanto riguarda dapprima il diritto dei genitori ad assistere alla sepoltura e ad una cerimonia, la Corte rileva una contraddizione tra un testo legislativo chiaro e la pratica seguita nel caso di specie (vedi, *mutatis mutandis*, *Kopp c. Svizzera*, sentenza del 25 marzo 1998, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1998-II, § 73). In effetti, contrariamente a ciò che prescrive l'articolo 8 comma 4 del regolamento sul cimitero e le pompe funebri del comune di Buchs, l'ufficiale dello stato civile ha proceduto alla sepoltura senza aver consultato i genitori. Così come, in contraddizione con la formulazione chiara dell'articolo 12 comma 1 dello stesso regolamento, l'inumazione non è stata organizzata dai genitori (vedi più sopra, i paragrafi 40 e ss.).

60. Per quanto riguarda l'accusa relativa al trasporto della spoglia del bambino, la Corte ricorda che il tribunale superiore del cantone di Argovie ha ammesso che il trasporto era intervenuto in violazione dell'articolo 75 comma 1 dell'ordinanza sulla circolazione stradale, non essendo stata concessa alcuna autorizzazione ai sensi del comma 2 di questa disposizione (vedi più sopra, il paragrafo 38). Il Tribunale federale non ha assolutamente posto in questione tale constatazione.

61. Tenuto conto di ciò che precede, le ingerenze nei diritti protetti dall'articolo 8 non poggiano su una base legale.

62. La Corte conclude, quindi, che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA  
CONVENZIONE

63. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

**A. Danno**

64. La ricorrente lamenta un danno materiale, che ammonta a 2 000 CHF (all'incirca 1 208 EUR), corrispondente a spese non rimborsate da parte delle assicurazioni. Queste spese riguardano il decorso ginecologico, medico e psicologico che si sarebbe rivelato necessario a seguito degli avvenimenti che sono all'origine del presente caso. La stessa precisa che i documenti giustificativi sono stati sfortunatamente smarriti.

65. Inoltre, la ricorrente chiede alla Corte che gli sia concesso « un ammontare equo » a titolo di danno morale.

66. Secondo il Governo, le condizioni dell'articolo 60 del Regolamento della Corte non sono soddisfatte per quanto concerne le spese mediche richieste. Pare pertanto ad esso giustificato il rigetto delle pretese formulate a questo titolo.

67. Per quanto riguarda il danno morale, il Governo ritiene che la constatazione di una violazione della Convenzione costituirebbe di per sé una riparazione equa. Al riguardo, esso ricorda che la sepoltura del bambino si è svolta in maniera dignitosa l'8 aprile 1997 a Ginevra e che le misure prese ulteriormente dal comune di Buchs, che hanno autorizzato l'esumazione ed il trasferimento a Ginevra del bambino nato morto, hanno permesso alla ricorrente di assistere ad una sepoltura con cerimonia secondo secondo le sue convinzioni.

68. La Corte condivide il parere del Governo per quanto riguarda le spese non rimborsate dalle assicurazioni, dal momento che la ricorrente non è pervenuta a stabilirne la realtà. Inoltre, essa nota che non esiste un nesso di causalità sufficiente tra la violazione della Convenzione constatata dalla Corte e le spese dichiarate.

69. In compenso, la Corte non è convinta dalla tesi del Governo secondo il quale l'esumazione del corpo del bambino ed il suo trasferimento al cimitero presso il nuovo domicilio della ricorrente a Ginevra, dove il corpo è stato sepolto durante una cerimonia cattolica, costituisce, in combinazione con la presente constatazione di violazione, una riparazione adeguata e sufficiente. La Corte ricorda che nella sua decisione del 2 maggio 2006 sulla ricevibilità del presente caso ha considerato che, intervenute a distanza di oltre un anno dalla nascita e dalla sepoltura iniziale del bambino, queste

misure non erano suscettibili di cancellare integralmente le sofferenze patite dalla ricorrente durante questo lasso di tempo, tanto che esse lasciavano integro il danno morale causato dal trasporto inadeguato del corpo del bambino.

70. Statuendo con equità, la Corte accorda alla ricorrente la somma di 3 000 EUR a titolo di danno morale.

### **B. Spese e costi**

71. La ricorrente reclama la somma di 17 216 CHF (all'incirca 10 397 EUR) a titolo di onorari per la procedura dinanzi alla Corte, ossia 40 ore a 400 CHF (all'incirca 242 EUR), alla quale si aggiunge l'IVA.

72. Alla luce in particolar modo del grado di complessità del presente caso, il Governo ritiene che le spese ed i costi che la ricorrente fa valere non potrebbero essere qualificati come necessariamente incorsi ai sensi della giurisprudenza della Corte. Quindi, la somma rivendicata dalla ricorrente gli sembra eccessiva. Esso propone di accordare a titolo di spese e costi una somma di 8 000 CHF (all'incirca 4 831 EUR).

73. La Corte ricorda che, quando essa constata una violazione della Convenzione, può accordare ai ricorrenti il rimborso delle spese e dei costi che hanno sostenuto per scongiurare o rimediare alla detta violazione (*Zimmermann et Steiner c. Svizzera*, sentenza del 13 luglio 1983, serie A n° 66, p. 14, § 36 ; *Hertel c. Svizzera*, sentenza del 25 agosto 1998, *Raccolta* 1998-VI, p. 2334, § 63). Bisogna tuttavia che siano accertate la realtà di queste spese, la loro necessità ed il carattere ragionevole dei loro tassi (*Bottazzi c. Italia*, cit., § 30, CEDH 1999-V, *Linnekogel c. Svizzera*, n° 43874/98, § 49, 1° marzo 2005).

74. La Corte considera la domanda riguardo ai costi ed alle spese esagerata. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri ricavati dalla sua giurisprudenza, accorda alla ricorrente la somma di 5 000 EUR a titolo di spese e costi.

### **C. Interessi moratori**

75. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

**PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',**

1. *Ritiene* che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione ;

2. *Ritiene*

a) che lo Stato difensore debba versare alla ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella moneta dello Stato difensore al tasso applicabile alla data del regolamento :

i. 3 000 EUR (tremila euro) per danno morale ;

ii. 5 000 EUR (cinquemila euro) per spese e costi ;

iii. ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta sulle dette somme ;

b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;

3. *Rigetta* per il resto la domanda di equa soddisfazione.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 14 febbraio 2008 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Claudia Westerdiek  
Cancelliere

Peer Lorenzen  
Presidente